

### **Articolo 1, commi da 594 a 601**

#### ***(Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, di educatore professionale socio-sanitario e di pedagoga)***

**I commi 594 a 601- inseriti dalla Camera** - intendono disciplinare l'esercizio delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico (che subentra all'attuale educatore), di pedagoga, nonché, per alcuni aspetti, di educatore professionale socio-sanitario (nuova denominazione dell'attuale educatore professionale).

**I commi 594 a 601 - inseriti dalla Camera** - intendono disciplinare l'esercizio delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico (che subentra all'attuale educatore), di pedagoga, nonché, per alcuni aspetti, di educatore professionale socio-sanitario (nuova denominazione dell'attuale educatore professionale).

A tal fine, stabiliscono, in particolare, che l'esercizio delle rispettive attività è consentito – salve alcune previsioni transitorie – solo a chi è in possesso delle relative qualifiche, attribuite all'esito del percorso di studi universitario specificamente indicato, abilitante per le sole figure di pedagoga e di educatore professionale socio-sanitario.

Si tratta del contenuto dell'A.S. 2443, già approvato dalla Camera dei deputati e attualmente all'esame della 7<sup>a</sup> Commissione del Senato.

In particolare, ai sensi del comma 594, l'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagoga – le cui professioni rientrano tra quelle non organizzate in ordini o collegi, di cui alla L. 4/2013 – operano in ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita.

Gli stessi operano nei servizi e presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi; della genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell'integrazione e della cooperazione internazionale.

Il **comma 595** dispone, innanzitutto, che la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita “ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65”.

Al riguardo, si ricorda che la norma citata, nell'istituire il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (in attuazione dell'art. 1, co. 180 e 181, lett. e), della L. 107/2015), ha disposto, per quanto qui maggiormente interessa, che, a decorrere dall'a.s. 2019/2020, l'accesso ai posti di **educatore di servizi educativi per l'infanzia** è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea nella **classe L-19**, Scienze dell'educazione e della formazione, **ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia**, o del diploma di laurea magistrale a ciclo unico nella **classe LM-85-bis in Scienze della formazione primaria** integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari.

La **qualifica di pedagista** è attribuita a chi consegue un **diploma di laurea magistrale abilitante** nelle classi di laurea magistrale **LM-50**, Programmazione e gestione dei servizi educativi; **LM-57**, Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua; **LM-85**, Scienze pedagogiche; **LM-93**, Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education. Le **spese** relative allo svolgimento dell'esame per il rilascio del diploma di laurea abilitante sono **integralmente a carico dei partecipanti**, con modalità stabilite dalle università interessate.

La formazione universitaria dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagista è funzionale al raggiungimento di conoscenze, abilità e competenze educative proprie, rispettivamente, delle aree di professionalità del **6° e 7° livello del Quadro europeo delle qualifiche (QE)**.

Il **comma 596** stabilisce che la qualifica di **educatore professionale socio-sanitario** è attribuita a chi consegue un diploma di laurea abilitante nella classe di laurea **L/SNT/2**, Professioni sanitarie della riabilitazione, fermo restando – *evidentemente per gli aspetti non disciplinati con i commi in esame* – quanto disposto dal [DM 8 ottobre 1998, n. 520](#), con il quale è stato riconosciuto il profilo dell'educatore professionale.

Il **comma 597** stabilisce che, in **via transitoria**, acquisiscono la qualifica di **educatore professionale socio-pedagogico** coloro che, previo superamento di un corso intensivo di formazione, sono in possesso, **alla data di entrata in vigore della legge**, di **uno dei seguenti requisiti**:

inquadramento nei ruoli delle pubbliche amministrazioni a seguito di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;

svolgimento dell'attività di educatore per almeno 3 anni, anche non continuativi, dimostrata con dichiarazione del datore di lavoro o autocertificazione;

diploma rilasciato entro l'a.s. 2001-2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale.

In particolare, il **corso intensivo di formazione** – che deve essere intrapreso **entro 3 anni** dalla data di entrata in vigore della legge – deve comportare l'acquisizione di **60 crediti formativi** “nelle discipline di cui al comma 595” (*v. ante*). Il corso è organizzato dai dipartimenti e dalle facoltà di scienze dell'educazione e della formazione delle università, anche tramite formazione a distanza. Le relative **spese** sono poste integralmente **a carico dei frequentanti**, con modalità stabilite dalle università interessate.

Il **comma 598** dispone che la **qualifica di educatore professionale socio-pedagogico** è attribuita (direttamente) a coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, sono titolari di un **contratto a tempo indeterminato** negli ambiti professionali indicati dal comma 594, **nonché** abbiano un'età superiore a **50 anni di età e almeno 10 anni di servizio**, ovvero abbiano almeno **20 anni di servizio**.

In base al **comma 599**, coloro che, **alla data di entrata in vigore della legge**, hanno svolto l'**attività di educatore per almeno 12 mesi**, anche non continuativi, documentata con dichiarazione del datore di lavoro o con autocertificazione, **possono continuare** ad esercitarla. Per tali soggetti, il **mancato possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico “o di educatore professionale socio-sanitario”** non può costituire, direttamente o indirettamente,

motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della legge, né per la modifica (anche di ambito), in senso sfavorevole al lavoratore.

*Non appare chiaro il riferimento al mancato possesso della qualifica di educatore professionale socio-sanitario, dal momento che il primo periodo si riferisce ai soggetti che hanno già svolto l'attività di educatore (cui ora subentrerà la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico).*

Il **comma 600** stabilisce che l'**acquisizione della qualifica** di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario, o pedagogo **non comporta**, per il personale già dipendente di amministrazioni ed enti pubblici, **il diritto ad un diverso inquadramento** contrattuale o retributivo, ad una progressione verticale di carriera ovvero al riconoscimento di mansioni superiori.

Il **comma 601** contiene la clausola di **invarianza finanziaria**.